



COMUNE DI ACQUI TERME

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 28 DEL 16/04/2020

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI, in particolare, i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 Marzo 2020, 22 Marzo e 09 Aprile 2020 recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, altresì, il DPCM nr. 41 del 09 Aprile 2020 recante nuove ed aggiuntive misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

TENUTO CONTO che i provvedimenti citati, al fine di contenere l’eventuale diffusione del virus COVID-19, vietano, su tutto il territorio, lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato nonché la chiusura di manifestazioni fieristiche;

CONSIDERATO che il mercato settimanale delle giornate del Martedì e Venerdì, costituisce un importante elemento attrattore di un numero rilevante di presenze, proprio in considerazione della caratteristica di socialità ed aggregazione che il mercato rappresenta;

RILEVATO che, dalla lettura dei DPCM dell’8, 9, 11, 22 marzo e 09 aprile in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 e dalla lettura del DPCM nr. 41 del 09.04.2020, si evince che per le attività che non sono sospese deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

OSSERVATO che, anche tenuto conto di quanto si legge nelle FAQ governative in merito ai DPCM dell’8 e 9 marzo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19, per poter assicurare l’adempimento delle misure di sicurezza, i mercati dovrebbero essere recintati e con accessi controllati;

RITENUTO che il rispetto di dette condizioni non sia configurabile nei mercati cittadini, perché la misura della recinzione e del controllo degli accessi richiederebbe un dispiegamento di forze non disponibili allo stato attuale, essendo tutte impegnate nel compimento delle attività di controllo del rispetto delle vigenti norme;

RITENUTO, pertanto, che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si renda necessario disporre la sospensione dei mercati cittadini a far data dal 14 Aprile sino al 23 Aprile p.v., salvo diverse ed ulteriori disposizioni;

VISTI

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- gli artt. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

la sospensione di tutti i mercati cittadini a far data dal 14 Aprile 2020 sino al 23 Aprile 2020, salvo diverse ed ulteriori disposizioni

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente;

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge - ovvero sessanta giorni - decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile;
- che in alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL SINDACO
Lorenzo Giuseppe Lucchini

